



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 12 DEL 06.09.2021 “FINPIEMONTE SPA – MODIFICHE STATUTARIE” E DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 13 DEL 16.09.2021 “FINPIEMONTE SPA – APPROVAZIONE MODIFICAZIONI STATUTO – E PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 12 DEL 6 SETTEMBRE 2021”.

Relatore: il Presidente

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente

Richiamata la determinazione n. 12 del 06.09.2021 con la quale, data la particolare situazione d’urgenza, il Presidente ha preso atto delle modifiche degli articoli 5bis - 16 - 20 - 22 dello Statuto della società in dismissione Finpiemonte SpA;

Richiamata la determinazione n. 13 del 16.09.2021 con la quale, data la particolare situazione d’urgenza, il Presidente ha approvato, per quanto occorrer possa, le modificazioni agli articoli 5bis - 16 - 19 comma 7bis - 20 – 22 dello Statuto della società Finpiemonte SpA, per errata corregge all’ordine del giorno, e rettificato la propria determinazione n. 12 del 6 settembre 2021, con riferimento al punto a) del dispositivo, in quanto le modifiche agli articoli 5bis - 16 - 20 - 22 dello Statuto della società Finpiemonte SpA sono oggetto di approvazione;

Ravvisata l’urgenza per l’adozione del provvedimento, dal momento che l’Assemblea Straordinaria degli azionisti per la modifica dello Statuto sociale è stata convocata per il giorno 16 settembre 2021 alle ore 11:00 e, in seconda convocazione il giorno 17 settembre 2021 alle ore 9:00, prima di tali date non si sono svolte riunioni della Giunta camerale;

All’unanimità dei presenti;

DELIBERA

di ratificare le determinazioni del Presidente n. 12 del 06.09.2021 e n. 13 del 16.09.2021 allegate al presente provvedimento del quale formano parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



Oggetto: FINPIEMONTE SpA – modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Ricordato che dal 21 dicembre 2020 l'Ente camerale è subentrato nelle azioni della società Finpiemonte SpA, possedute dalle singole Camere di Commercio accorpate, di seguito precisate:

- n. 10.193 azioni ordinarie pari a nominali € 10.192,98 - Biella e Vercelli (codice fiscale 02613520028)
- n. 1.199 azioni ordinarie pari a nominali € 1.199,33 - Novara (codice fiscale 80008390033)
- n. 2.355 azioni ordinarie pari a nominali € 2.355,29 - Verbano Cusio Ossola (codice fiscale 93011170037);

Tenuto conto che le precedenti Camere di commercio avevano deliberato la dismissione della partecipazione societaria ponendo in essere le gare ad evidenza pubblica per la vendita delle azioni possedute e che le medesime, preso atto delle gare deserte per mancanza di acquirenti, avevano espletato il corretto iter amministrativo comunicando direttamente a Finpiemonte SpA l'esito della procedura e la richiesta liquidazione delle azioni, con le note di seguito specificate:

- CCIAA di Novara con protocollo n. 18311 in data 06/10/2020,
- CCIAA di Biella e Vercelli con protocollo n. 27999 in data 10/12/2020,
- CCIAA del Verbano Cusio Ossola con protocollo n. 6186 in data 11/12/2020;

Considerato che è stato trasmesso a Finpiemonte SpA, con nota n. 33123 del 2 luglio 2021, un sollecito in ordine alla richiesta di liquidazione della partecipazione detenuta;

Vista la lettera, prot. n. UB/21-63775 del 3 agosto 2021, trasmessa dalla società FINPIEMONTE SpA di convocazione degli azionisti all'Assemblea Straordinaria, programmata in prima convocazione per il giorno 16 settembre 2021 alle ore 11:00 e in seconda convocazione per il giorno 17 settembre 2021 alle ore 9:00, per discutere e deliberare sulle modifiche agli articoli 5bis - 16 - 20 - 22 dello Statuto Sociale;

Presa visione degli articoli 5bis - 16 - 20 - 22 dello Statuto comparati, di seguito riportati, nel quale sono evidenziate le modifiche proposte:

ART.5 BIS - CONTROLLO ANALOGO	ART.5 BIS - CONTROLLO ANALOGO
In quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con d.lgs.175/2016 e s.m.i, e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni,	In quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con d.lgs.175/2016 e s.m.i, e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni,



conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale. In tal caso oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Piemonte e dagli altri soci pubblici. 2. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al precedente comma, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. In considerazione delle funzioni finanziarie e di gestione di fondi pubblici affidate alla Società e della correlata esigenza di garantire un adeguato assetto organizzativo, la stessa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o da cinque membri, da determinarsi dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente. 2. La Regione Piemonte nomina tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2443 C.C. e della legge 17/2007, nel rispetto della disciplina vigente in materia di composizione e degli indirizzi regionali in materia di nomine. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2449 C.C. I Consiglieri così nominati restano in carica quanto il consiglio di cui sono entrati a far parte. 3. Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale. In tal caso oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Piemonte e dagli altri soci pubblici. 2. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al precedente comma, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, 3. La società trasmette la documentazione richiesta dalla Regione Piemonte tempestivamente e nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina regionale in materia di controllo analogo. Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. In considerazione delle funzioni finanziarie e di gestione di fondi pubblici affidate alla Società e della correlata esigenza di garantire un adeguato assetto organizzativo, la stessa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o da cinque membri, da determinarsi dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente. 2. La Regione Piemonte nomina tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2443 C.C. e della legge 17/2007, nel rispetto della disciplina vigente in materia di composizione e degli indirizzi regionali in materia di nomine. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2449 C.C. I Consiglieri così nominati restano in carica quanto il consiglio di cui sono entrati a far parte. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare il Presidente o la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 2386 comma 4 C.C. 3. Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono
---	---



4. Le cause di inconfiribilità, ineleggibilità e decadenza, di incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e del presente statuto. 5. La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente comma. Art. 20 – POTERI - CARICHE SOCIALI 1. La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. 2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei propri membri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. L'amministratore delegato, ove nominato, ha i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui è investito e la esercita nei modi e nei limiti stabiliti nelle deleghe. 3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge e di statuto, le deliberazioni o le proposte relative a: a) i documenti di programmazione, il piano industriale; b) la struttura organizzativa e l'organigramma della Società con attribuzione di compiti e responsabilità in grado di fornire garanzie sulla adeguata gestione delle risorse pubbliche; c) specifici programmi che definiscono gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, e la valutazione del rischio di crisi aziendale, anche ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016; d) i processi relativi alla erogazione del credito agevolato, inclusi poteri e limiti, nonché un sistema adeguato di contabilità in grado di fornire tempestivamente i dati;	rieleggibili. 4. Le cause di inconfiribilità, ineleggibilità e decadenza, di incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e del presente statuto. 5. La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente comma. Art. 20 - POTERI - CARICHE SOCIALI 1. La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. 2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei propri membri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove tale delega sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea. L'amministratore delegato, ove nominato, ha i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui è investito e la esercita nei modi e nei limiti stabiliti nelle deleghe. 3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge e di statuto, le deliberazioni o le proposte relative a: a) i documenti di programmazione, il piano industriale; b) la struttura organizzativa e l'organigramma della Società con attribuzione di compiti e responsabilità in grado di fornire garanzie sulla adeguata gestione delle risorse pubbliche; c) specifici programmi che definiscono gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, e la valutazione del rischio di crisi aziendale, anche ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016; d) i processi relativi alla erogazione del credito agevolato, inclusi poteri e limiti, nonché un sistema adeguato di contabilità in grado di fornire
---	--



e) annualmente il piano di audit, vigilando sulla sua adeguatezza; f) modifiche statutarie di enti partecipati; g) documenti di cui all'art. 5 comma 1 della legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, i regolamenti e gli altri strumenti di governo volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di cui all'art. 6 comma 3 del d.lgs. 175/2016; h) assunzione, cessione e dismissione di partecipazioni; i) operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato per ciascuna operazione; l) convenzioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale 17/2007. m) gli obiettivi al cui raggiungimento condizionano una parte del compenso degli amministratori esecutivi, in conformità alle linee di politica retributiva indicate dall'assemblea. n) operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, come individuate dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate. 4. L'amministratore Delegato, ove nominato, cura che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società. 5. Nei casi previsti dall'art. 11 comma 3 del presente statuto, gli Amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. 6. Il Consiglio istituisce un adeguato Sistema di controllo interno, ai sensi di legge, nomina l'Organismo di Vigilanza, adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, approva il Codice Etico e/o di comportamento, attua la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione nei limiti di cui alle vigenti norme. 7. Il Consiglio di Amministrazione vigila che la gestione della Società sia attuata in coerenza con	tempestivamente i dati; e) annualmente il piano di audit, vigilando sulla sua adeguatezza; f) modifiche statutarie di enti partecipati; g) documenti di cui all'art. 5 comma 1 della legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, i regolamenti e gli altri strumenti di governo volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di cui all'art. 6 comma 3 del d.lgs. 175/2016; h) assunzione, cessione e dismissione di partecipazioni; i) operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato per ciascuna operazione; l) convenzioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale 17/2007. m) gli obiettivi al cui raggiungimento condizionano una parte del compenso degli amministratori esecutivi, in conformità alle linee di politica retributiva indicate dall'assemblea. n) operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, come individuate dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate. 4. L'amministratore Delegato, ove nominato, cura che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società. 5. Nei casi previsti dall'art. 11 comma 3 del presente statuto, gli Amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. 6. Il Consiglio istituisce un adeguato Sistema di controllo interno, ai sensi di legge, nomina l'Organismo di Vigilanza, adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, approva il Codice Etico e/o di comportamento, attua la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione nei limiti di cui alle vigenti norme. 7. Il Consiglio di Amministrazione vigila che la
--	---



gli indirizzi strategici e con i piani industriali e finanziari approvati. 8. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, unitamente all'approvazione del bilancio. 9. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. ART. 22 – COMPENSI 1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia. 2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori esecutivi. Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364 II comma del c.c. in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. 3. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio. 4. Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicate le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori da cui risulti: a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti; b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del	gestione della Società sia attuata in coerenza con gli indirizzi strategici e con i piani industriali e finanziari approvati. 8. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, unitamente all'approvazione del bilancio. 9. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. ART. 22 – COMPENSI 1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia. 2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori esecutivi. Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dai soci Il Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364 II comma del c.c. in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. 3. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio. 4. Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicate le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori da cui risulti: a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti; b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle
--	--



diritto a percepirla; c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore; d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie. 5. Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sul sito web della società. 6. Il compenso spettante al Direttore Generale, comprensivo di una quota premiale legata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento gestionale, deve essere stabilito nel rispetto dei limiti ed in conformità alla vigente normativa nazionale e/o regionale in materia. 7. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nonché divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo amministrativo.	prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla; c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore; d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie. 5. Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sul sito web della società. 6. Il compenso spettante al Direttore Generale, comprensivo di una quota premiale legata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento gestionale, deve essere stabilito nel rispetto dei limiti ed in conformità alla vigente normativa nazionale e/o regionale in materia. 7. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nonché divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo amministrativo.
---	--

Tenuto conto che non è prevista una riunione della Giunta camerale prima della riunione dell'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione il giorno 16 settembre 2021 alle ore 11:00 e in seconda convocazione il giorno 17 settembre 2021 alle ore 9:00;

DETERMINA

- a) di prendere atto delle modifiche agli articoli 5bis - 16 - 20 - 22 dello Statuto, evidenziate nella premessa, della società FINPIEMONTE SpA;
- b) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



Oggetto: FINPIEMONTE SpA – approvazione modificazioni Statuto – e parziale rettifica della determinazione del Presidente n. 12 del 6 settembre 2021.

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Richiamata la determinazione del Presidente n. 12 del 6 settembre 2021 assunta per la presa d'atto alle modifiche degli articoli 5bis - 16 - 20 - 22 dello Statuto della società FINPIEMONTE SpA;

Vista la nuova convocazione per errata correge trasmessa da Finpiemonte SpA, con prot. n. UB/21-63775 del 3 agosto 2021 ricevuta in data 10 settembre 2021, per l'Assemblea Straordinaria, programmata in prima convocazione per il giorno 16 settembre 2021 alle ore 11:00 e in seconda convocazione per il giorno 17 settembre 2021 alle ore 9:00, per discutere e deliberare sulle modifiche allo Statuto Sociale, oltre che agli artt. 5bis, 16, 20 e 22, anche all'articolo 19 comma 7bis;

Presa visione dell'articolo 19 dello Statuto comparato, di seguito riportato, nel quale sono evidenziate le modifiche proposte:

Art. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori in carica o dal Collegio Sindacale. 2. L'avviso di convocazione, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, deve essere inviato tramite posta elettronica, ovvero spedito tramite lettera raccomandata, corriere, telegramma, fax, ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. 3. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con posta elettronica o fax da inviare almeno 24 ore prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo. 4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. 5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi	Art. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori in carica o dal Collegio Sindacale. 2. L'avviso di convocazione, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, deve essere inviato tramite posta elettronica, ovvero spedito tramite lettera raccomandata, corriere, telegramma, fax, ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. 3. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con posta elettronica o fax da inviare almeno 24 ore prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo. 4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. 5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi
---	---



componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 6. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in video conferenza o teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario. Per quanto qui non disposto si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 commi 6 e 7. 8. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario, nominato dal Consiglio, anche al di fuori dei suoi componenti e dotato di dovuta idoneità professionale.	componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 6. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. 7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in video conferenza o teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario. Per quanto qui non disposto si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 commi 6 e 7. 7 bis. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non possono essere tenute con le modalità di cui al comma precedente qualora abbiano ad oggetto la trattazione del bilancio e del piano industriale. 8. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario, nominato dal Consiglio, anche al di fuori dei suoi componenti e dotato di dovuta idoneità professionale.
--	---

Tenuto conto dell'insieme delle modificazioni intervenute nello Statuto sociale di Finpiemonte SpA e precisamente

- agli articoli 5bis - 16 - 20 - 22, già considerati nella propria precedente determinazione sopra citata
- all'articolo 19 comma 7bis, sopra esplicitato;

Considerato che non è prevista una riunione della Giunta camerale prima della riunione dell'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione il giorno 16 settembre 2021 alle ore 11:00 e in seconda convocazione il giorno 17 settembre 2021 alle ore 9:00;

DETERMINA

- a) di approvare, per quanto occorrer possa, le modificazioni agli articoli 5bis - 16 - 19 comma 7bis - 20 - 22, evidenziati nella premessa, dello Statuto della società FINPIEMONTE SpA;
- b) di rettificare la propria determinazione n. 12 del 6 settembre 2021, con riferimento al punto a) del dispositivo, in quanto le modifiche agli articoli 5bis - 16 - 20 - 22 dello Statuto della società FINPIEMONTE SpA sono oggetto di approvazione;
- c) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

FINPIEMONTE S.P.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO

DURATA - OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "FINPIEMONTE S.p.A.", società in house della Regione Piemonte, istituita con legge Regione Piemonte n. 17/2007 e s.m.i.

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede legale e amministrativa in Torino.

Art.3 - DOMICILIO

1. Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci per tutti i rapporti con la Società ed a tutti gli effetti di legge e di statuto è quello risultante dai libri sociali ovvero quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

2. Al momento dell'iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. Il socio comunica altresì i numeri di fax e indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Art. 4 - DURATA

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

2. La proroga della durata della Società non costituisce causa di recesso dei soci.

Art. 5 - OGGETTO SOCIALE

1. Finpiemonte opera quale Società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo economico e sociale, della ricerca e della competitività del territorio, nel rispetto degli ambiti delineati dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, dallo Statuto della Regione Piemonte, dalla legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, nonché dalla normativa regionale.

Finpiemonte, nel suddetto ambito, svolge le attività dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale e nel quadro della politica di programmazione svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti. In particolare la Società svolge le attività per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di imprese pubbliche e private, enti pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale.

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, Finpiemonte può svolgere le seguenti attività:

a) su incarico della Regione Piemonte e/o altri enti e soggetti pubblici, erogazione di finanziamenti agevolati in qualsiasi forma a valere su fondi pubblici (incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni, garanzie e benefici di

qualsiasi genere) e gestione di fondi pubblici destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nazionali e comunitari e di interventi straordinari, nel quadro delle direttive e finalità definite dalla Regione Piemonte e dagli altri soci, in base a specifiche disposizioni di legge o provvedimenti della Giunta regionale, anche con funzione di organismo intermedio.

L'erogazione di finanziamenti agevolati a valere su fondi pubblici, su incarico della Regione Piemonte e/o altri enti e soggetti pubblici, può essere svolta anche in cofinanziamento e attraverso l'intermediazione di banche e intermediari finanziari o con la sottoscrizione di quote di fondi di investimento che realizzino i fini istituzionali della società.

La gestione di fondi pubblici e, in tale ambito, l'assegnazione e la gestione di aiuti sotto qualsiasi forma nonché la prestazione di servizi a essi inerenti, è svolta in nome proprio su mandato senza rappresentanza della Regione Piemonte o degli enti pubblici affidanti, con professionalità, efficienza, trasparenza e con la dovuta diligenza, sotto le forme di controllo previste dalla Regione Piemonte stessa;

b) esecuzione degli strumenti finanziari dei Fondi SIE, di cui ai regolamenti UE, tempo per tempo vigenti, quale soggetto attuatore;

c) consulenza, assistenza e prestazione di servizi connessi e strumentali rispetto alle attività esercitate, quali strutturazione e gestione di strumenti/interventi finanziari agevolati, consulenza in materia di finanza di impresa, strutturazione e attivazione di strumenti agevolativi e di iniziative finanziarie, consulenza e prestazioni di servizi per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo;

d) esercizio externalizzato di funzioni amministrative di competenza della Regione Piemonte e degli enti pubblici soci connesse alle predette attività, incluso l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'applicazione delle sanzioni previste in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla lettera a);

e) gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi di cui all'art. 13 della legge n. 326/2003;

f) consulenza, assistenza e servizi strumentali a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;

g) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema economico piemontese;

h) assumere attività di patrimonializzazione di imprese, nell'ambito dell'assegnazione e gestione di aiuti sotto

qualsiasi forma.

1) nei limiti di legge possono essere assunte partecipazioni, anche di maggioranza e di controllo, sia con patrimonio proprio sia mediante utilizzo di risorse di fondi regionali/pubbllici, anche per conto della Regione Piemonte, con esclusione delle partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata. L'assunzione e la gestione di partecipazioni potrà avvenire anche con la finalità di concorrere al processo di razionalizzazione e di riordino delle partecipazioni societarie della Regione Piemonte, e con priorità in società ed enti, quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti;

1) compravendita e amministrazione di beni immobili.

3. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:

a) partecipare ad enti, organismi ed istituti che abbiano scopi affini o analoghi al proprio o che operino nei settori di interesse regionale;

b) effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, acquisto e cessione di crediti.

4. Sono escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

5. Nell'esercizio delle proprie attività la Società opera con livello di professionalità, criteri di efficienza, efficacia, economicità, livelli di trasparenza e diligenza attesi da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari e della gestione di fondi pubblici. La società assicura l'attuazione del principio di pari opportunità.

ART.5 BIS - CONTROLLO ANALOGO

1. In quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con d.lgs.175/2016 e s.m.i, e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale. In tal caso oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Piemonte e dagli altri soci pubblici.

2. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al precedente comma, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale

della società.

3. La società trasmette la documentazione richiesta dalla Regione Piemonte tempestivamente e nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina regionale in materia di controllo analogo.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

FINANZIAMENTI- PARTECIPAZIONI

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 140.914.183 (centoquarantamilioninovecentoquattordicimilacentottantatré) diviso in numero 140.914.183 (centoquarantamilioninovecentoquattordicimilacentottantatré) azioni prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

2. Il capitale sociale è interamente pubblico e la maggioranza assoluta deve appartenere alla Regione Piemonte.

3. Finpiemonte può deliberare aumenti di capitale sociale anche per consentire l'ingresso di nuovi soci pubblici.

4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni da liberarsi a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti, anche con delega agli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 c.c.

Art. 7 - AZIONI

1. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. In conformità al disposto dell'art. 2348 2° comma Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

3. I versamenti sulle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

4. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione a favore di terzi non soci, il trasferimento non ha effetto nei confronti della Società senza l'assenso dell'assemblea che deve deliberare in merito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della richiesta in tal senso inviata dal socio cedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata autorizzazione, il socio cedente ha facoltà di recedere dalla Società mediante comunicazione scritta da trasmettersi al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, effettuata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'avvenuta assunzione di una deliberazione negativa dell'assemblea ovvero decorrenti dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni previsto per la deliberazione dell'assemblea. In caso di recesso trovano applicazione gli articoli 2437 ter e quater del Codice Civile.

5. In tutti i casi di recesso, di legge o di Statuto, la società avrà la facoltà di limitare o differire il rimborso della quota in relazione alla complessiva situazione patrimoniale, finanziaria e di liquidità della Società stessa.

6. La modifica della presente clausola e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli di circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

Art. 7 BIS - PATRIMONI DESTINATI

1. La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del c.c.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo ed autorizzata dall'assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 3 del presente Statuto.

Art. 8 - OBBLIGAZIONI

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, nel rispetto dell'art. 6 comma 2.

2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

Art. 9 - FINANZIAMENTI

1. I soci possono finanziare la Società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e, se non è stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta al rimborso previo preavviso di sei mesi da parte del socio finanziatore.

2. La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

3. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Art. 10 - PARTECIPAZIONI

1. Per ogni partecipazione in società ed enti deve essere assicurata una rappresentanza nell'organo di governo, la cui

composizione è determinata ai sensi delle leggi vigenti.

2. Qualora il consiglio di amministrazione debba procedere a nomine o designazioni in società controllate o a totale partecipazione pubblica, deve verificare che le nomine in organi a composizione collegiale, siano effettuate secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

3. In ogni caso sono garantite forme di controllo organico e programmatico.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 11 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

3. All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti degli amministratori:

a) i documenti di programmazione e il piano industriale di Finpiemonte S.p.A. predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

b) operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni, di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

c) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda

d) costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile e dell'art. 7 bis del presente Statuto.

La deliberazione di autorizzazione è approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 3/4 del capitale sociale.

Art. 12 - CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; termine prorogabile dal Consiglio di

Amministrazione fino a 180 giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

4. Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno l'uno per cento del capitale sociale e nella domanda siano specificamente indicati gli argomenti da trattare.

5. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

6. L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

7. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa,

la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

Art. 13 - INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da loro procuratori muniti di delega scritta.
3. Le deleghe non possono essere rilasciate ad Amministratori, Sindaci e Dipendenti della Società e ai membri degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società controllate.

Art. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2.
2. Il Presidente per la redazione del verbale è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente. Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'Assemblea e di attestare la validità dell'Assemblea stessa.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Tanto per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge, fatta salva la maggioranza prevista dall'art.11 comma 3.
2. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 3/4 del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. In considerazione delle funzioni finanziarie e di gestione di fondi pubblici affidate alla Società e della correlata esigenza di garantire un adeguato assetto organizzativo, la stessa è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre ~~e cinque membri, da determinarsi dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.~~
2. La Regione Piemonte nomina tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2449 C.C. e della legge 17/2007, nel rispetto della disciplina vigente in materia di composizione e degli indirizzi regionali in materia di nomine.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2449 C.C.

I Consiglieri così nominati restano in carica quanto il consiglio di cui sono entrati a far parte.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare il Presidente o la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio.

L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 2386 comma 4 C.C.

3. Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. Le cause di inconferibilità, ineleggibilità e decadenza, di incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.

5. La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 17 - REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA, DI ONORABILITA' E DI INDIPENDENZA

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere a pena di ineleggibilità, o nel caso vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti a norma dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016, e gli altri requisiti previsti dal presente statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di soggetti operanti nel settore finanziario.

2. I consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività svolta dalla società;
- c) attività di insegnamento universitario di preferenza in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso società pubbliche e private, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 2.

4. L'Amministratore Delegato, ove nominato, deve possedere i requisiti di professionalità e competenza richiesti al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Almeno un amministratore non esecutivo, deve possedere i requisiti di indipendenza.

Ai fini del presente statuto per amministratore non esecutivo si intende un consigliere diverso dal Presidente e dall'amministratore delegato, se nominato.

6. In ogni caso l'amministratore indipendente deve possedere i seguenti requisiti:

a) non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con il socio di maggioranza, con la Società, con le sue controllate o con le controllate della Regione Piemonte e con i relativi amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (art.2399 comma 1 lett. c) del codice civile);

b) non essere collegato agli amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate dalle attinenze di cui all'art. 2399, comma 1, lett. b) del Codice Civile.

Art. 18 - PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dalla Giunta Regionale, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e nominato dall'assemblea.

2. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Vice Presidente, che esclusivamente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano di età.

3. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.

4. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio, che esercita individualmente;
- convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione
- coordina l'attività e i lavori del Consiglio di

Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

- promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del governo societario e del sistema di controllo interno.

- esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente statuto.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, deve essere inviato tramite posta elettronica, ovvero spedito tramite lettera raccomandata, corriere, telegramma, fax, ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con posta elettronica o fax da inviare almeno 24 ore prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.

4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

6. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario. Per quanto qui non disposto si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 commi 6 e 7.

7 bis. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non possono essere tenute con le modalità di cui al comma precedente qualora abbiano ad oggetto la trattazione del bilancio e del piano industriale.

8. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario, nominato dal Consiglio, anche al di fuori dei suoi componenti e dotato di dovuta idoneità professionale.

Art. 20 - POTERI - CARICHE SOCIALI

1. La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei propri membri, ~~salva l'attribuzione di deleghe al Presidente~~ ove tale delega sia preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'amministratore delegato, ove nominato, ha i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui è investito e la esercita nei modi e nei limiti stabiliti nelle deleghe.

3. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge e di statuto, le deliberazioni o le proposte relative a:

- a) i documenti di programmazione, il piano industriale;
- b) la struttura organizzativa e l'organigramma della Società con attribuzione di compiti e responsabilità in grado di fornire garanzie sulla adeguata gestione delle risorse pubbliche;
- c) specifici programmi che definiscono gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, e la valutazione del rischio di crisi aziendale, anche ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016;
- d) i processi relativi alla erogazione del credito agevolato, inclusi poteri e limiti, nonché un sistema adeguato di contabilità in grado di fornire tempestivamente i dati;
- e) annualmente il piano di audit, vigilando sulla sua adeguatezza;
- f) modifiche statutarie di enti partecipati;
- g) documenti di cui all'art. 5 comma 1 della legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, i regolamenti e gli altri strumenti di governo volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di cui all'art. 6 comma 3 del d.lgs. 175/2016;
- h) assunzione, cessione e dismissione di partecipazioni;
- i) operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato per ciascuna operazione;
- l) convenzioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge

regionale 17/2007.

~~m) gli obiettivi al cui raggiungimento condizionare una parte del compenso degli Amministratori esecutivi, in conformità alle linee di politica retributiva indicate dall'assemblea.~~

n) operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, come individuate dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate.

4. L'amministratore Delegato, ove nominato, cura che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

5. Nei casi previsti dall'art. 11 comma 3 del presente statuto, gli Amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

6. Il Consiglio istituisce un adeguato Sistema di controllo interno, ai sensi di legge, nomina l'Organismo di Vigilanza, adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, approva il Codice Etico e/o di comportamento, attua la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione nei limiti di cui alle vigenti norme.

7. Il Consiglio di Amministrazione vigila che la gestione della Società sia attuata in coerenza con gli indirizzi strategici e con i piani industriali e finanziari approvati.

8. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, unitamente all'approvazione del bilancio.

9. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 21 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone la durata, il compenso e le attribuzioni sulla base di specifica procura. Il Direttore svolge le funzioni di gestione attribuite dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti dalla normativa finanziaria applicabile nonché di quelli richiesti al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 17.

3. Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare che

venza attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, o avvocati interni, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti.

5. L'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 22 - COMPENSI

1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

2. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori esecutivi. Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dai soci e dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364 II comma del c.c. in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione.

3. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

4. Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicate le linee della politica retributiva nei confronti degli amministratori da cui risulti:

- a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;
- b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;
- c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;
- d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.

5. Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sul sito web della società.

6. Il compenso spettante al Direttore Generale, comprensivo

di una quota premiale legata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento gestionale, deve essere stabilito nel rispetto dei limiti ed in conformità alla vigente normativa nazionale e/o regionale in materia.

7. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nonché divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo amministrativo.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 23 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, iscritti all'albo dei revisori contabili.

2. I componenti del collegio sindacale sono nominati direttamente dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2449 C.C., che ne determina i compensi nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nonché divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo di controllo.

3. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dalla Giunta Regionale e nominato dall'assemblea.

4. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rinnovabili.

5. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri necessari per svolgere i compiti ad esso assegnati dalle norme di legge e regolamentari applicabili, per vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della società e per svolgere tutti i controlli e verifiche in relazione alle funzioni attribuite dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile. Il Collegio Sindacale segnala al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, ove nominati, le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

6. La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

La quota di cui al presente comma deve essere applicata anche ai sindaci supplenti.

In caso di sostituzione dei sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

7. Non possono essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.

8. Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, i Sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

9. Il Collegio Sindacale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.

10. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

3. La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti non deve essere legata alla Regione Piemonte da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla

vigente normativa.

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

Art. 25 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio della società e consolidato, costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, nonché da ogni ulteriore documentazione e relazione previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Il bilancio della società e consolidato sono corredati da una relazione degli amministratori sull'andamento e sul risultato della gestione e sulla situazione della società dell'intermediario e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod. civ. nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

3. Il bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

4. L'organo amministrativo predispone il Bilancio Sociale.

Art. 26 - UTILI

1. Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% alla riserva legale;
- il 10% al fondo rischi;
- il 20% alla riserva straordinaria;
- la rimanenza secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VIII INFORMATIVA SOCIALE

Art. 27 - INFORMATIVA SOCIALE

1. Al bilancio di esercizio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio.

2. Nella relazione al bilancio gli Amministratori devono altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, mediante la relazione sulla gestione, a dare informativa ai soci sulla composizione, funzionamento ed articolazione organizzativa del Consiglio di Amministrazione, sui compensi e gli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la Società e i componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla

composizione del capitale sociale e, se noti, sui poteri e sui diritti riconosciuti a particolari soci, anche tramite patti parasociali.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, nella relazione sulla gestione, a dar conto dei principali rapporti patrimoniali intercorsi tra la Società e i suoi soci nonché, in apposita sezione sul governo societario, ad indicare gli strumenti adottati ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 175/2016, ovvero le ragioni della loro mancata adozione.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della Società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio e consolidato e una sintetica informativa sull'andamento della società nonché le informazioni obbligatorie previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

5. Finpiemonte presenta ogni anno al Presidente della Giunta regionale:

a) il bilancio di esercizio, corredato da una relazione sulla gestione redatto ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile;

b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle loro controllate.

6. Devono essere inviati a tutti i soci:

a) la proposta di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

b) il bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.

7. Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti o estratto di essi, di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società

8. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove richiesto da uno dei soci, a fornire al socio richiedente risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate; è altresì tenuto a fornire ai consiglieri regionali le informazioni e i documenti richiesti nei limiti e con le modalità di cui all'art.19 dello Statuto Regione Piemonte.

Art. 28 -PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e SOCIETA' TRASPARENTE
La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

In particolare, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la Società deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, le seguenti informazioni:

- a) gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;
- b) il bilancio di previsione annuale;
- c) il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;
- d) l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;
- e) l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;
- f) i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;
- g) l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 30 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 31 - NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore dalla data, comunicata da Banca d'Italia, di accoglimento dell'istanza di cancellazione della società dall'Albo Unico degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 T.U.B..